

CONVENZIONE

FRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- individuato nel Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, con sede in Roma, Via Sicilia 162/d, 00187 Roma, c.f. 80415740580, nella persona del Direttore Generale del Servizio, Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare, di qui in avanti detto anche più semplicemente il “Servizio”;

E, PER LE REGIONI

- dall'Autorità di Gestione del POR Basilicata nella persona del dr. Andrea FRESCHI;
 - dall'Autorità di Gestione del POR Calabria nella persona della dr. Caterina GUARNA;
 - dall'Autorità di Gestione del POR Campania nella persona della dr. Tiziana ARISTA;
 - dall'Autorità di Gestione del POR Puglia nella persona del dr. Gioacchino MASELLI;
 - dall'Autorità di Gestione del POR Sardegna nella persona del dr. Gavino PISCHEDDA;
 - dall'Autorità di Gestione del POR MOLISE nella persona del dr. Antonio DI LUDOVICO;
 - dall'Autorità di Gestione del POR Sicilia nella persona della dr. Gabriella PAOLOCCI;
- di seguito congiuntamente definite le “Autorità di Gestione”;

E, PER LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI

- la CGIL,
- la CISL;
- la UIL;
- la UGL;
- la CISAL;
- la CONFAIL;
- la CONFSAL;
- la CONFEDIR;

- la CUQ;
- la CIDA;
- la UNIONQUADRI;
- la CIA;
- la CONFAGRICOLTURA;
- la COLDIRETTI;
- la CONFINDUSTRIA;
- la CONFAPI;
- la C.N.A.;
- la CONFARTIGIANATO;
- la CONF: AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI C.A.S.A.;
- la CLAAI - LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE;
- la LEGA DELLE COOPERATIVE;
- l'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE;
- la CONFSCOOPERATIVE;
- UNCI;
- la CONFCOMMERCIO;
- la CONFESERCENTI;
- la ABI;
- la CONFETRA;
- la ANIA;
- la CONF SERVIZI;
- la ACRI;
- la CONFINTERIM;

tutte di seguito anche congiuntamente definiti le "Parti Economiche e Sociali".

Tutti congiuntamente definiti le "Parti".

PREMESSO CHE

(a) il 27° Considerando del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (di seguito il "Reg.(CE) 1260/99"), prevede che *"l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione , sorveglianza e valutazione degli interventi"*;

- (b) a tal fine, il 57° Considerando del medesimo Reg.(CE) 1260/99 prevede che *"per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampia possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi"*;
- (c) la norma dell'art. 8, comma 1, del Reg.(CE) 1260/99 statuisce che le azioni comunitarie sono fondate sulla massima concertazione tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti e, segnatamente, le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli altri organismi competenti;
- (d) l'art. 8, comma 2, del Reg.(CE) 1260/99 prescrive agli Stati membri di assicurare che tutti i soggetti del partenariato vengano coinvolti nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase;
- (e) al fine di garantire la maggiore efficacia del partenariato, i Fondi strutturali finanziano azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazione destinate alle parti economiche e sociali (art. 23 Reg. (CE) 1260/99) e le Autorità di gestione di ciascun programma operativo assicurano alle stesse la massima informazione in merito alle possibilità offerte dagli interventi (art. 46 Reg.(CE) 1260/99);
- (f) con Decisione n. 2050 del 1 agosto 2000, la Commissione Europea ha adottato il "Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 – Italia, 2000–2006" per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni Italiane interessate all'obiettivo 1, che attribuisce al Ministero la

titolarità della gestione del Programma Operativo Nazionale – PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema per l'Obiettivo 1 –2000–2006, (di seguito il "PON ATAS");

- (g) il Servizio, nella qualità di Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006 (di seguito il "QCS 2000–2006") e di titolare del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, è responsabile delle attività di assistenza tecnica a supporto dell'efficacia e della regolare gestione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali sia a livello centrale che locale;
- (h) la *misura 1.1. - "Sostegno tecnico al partenariato"* del PON ATAS prevede un'azione che mira ad offrire un supporto alle parti economiche e sociali chiamate a partecipare ai processi di attuazione e di sorveglianza dei programmi operativi del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell'obiettivo 1 del QCS 2000–2006 attraverso attività di assistenza tecnica, informazione e orientamento (di seguito l'«Azione»);
- (i) con deliberazione del 10-11 marzo 2003, il Comitato di Sorveglianza del QCS 2000–2006 ha stabilito che *"al fine di creare le condizioni operative per il consolidamento del coinvolgimento delle parti economiche e sociali nelle attività di sorveglianza dei programmi operativi e per valorizzare il contributo all'attuazione, anche attraverso il rafforzamento della capacità tecnica di proposta delle parti stesse, il CdS del QCS dà mandato all'Autorità di Gestione del PON ATAS di concertare con le parti e formulare una proposta di un progetto di assistenza tecnica, nell'ambito delle risorse finanziarie del PON ATAS misure 1.1., azione d, e 2.2., azione 3, sulla base delle tre seguenti linee di intervento: linea a) – Azioni di "fertilizzazione" del partenariato; linea b) – Azioni di animazione e affiancamento al partenariato; linea c) – Realizzazione di strutture di back office a supporto delle parti economiche e sociali"*;
- (j) il Servizio, non potendo assicurare tale supporto attraverso il proprio personale e le proprie strutture per far fronte alle specifiche esigenze connesse alla prestazione delle attività di cui alla precedente lett. b), allo scopo di garantire un'efficace attuazione dell'Azione, ha deciso di indire una procedura aperta per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica per la prestazione delle citate attività a supporto delle Parti Economiche e Sociali (di seguito la "Procedura");

- (k) il Servizio intende assicurare a tutte le componenti del partenariato il più corretto, equo e pieno ricorso al servizio di assistenza tecnica (di seguito l'«Assistenza Tecnica») che verrà attivato attraverso l'esito della Procedura;
- (l) le Parti Economiche e Sociali hanno preso visione dei contenuti e delle caratteristiche dell'Assistenza Tecnica definiti nel capitolato d'oneri predisposto dal Servizio (di seguito il "Capitolato" - allegato alla presente convenzione sotto la lettera A);
- (m) il Servizio considera presupposto indefettibile della Procedura la stipulazione di una Convenzione che, con riferimento all'utilizzazione dell'Assistenza Tecnica, impegni le Parti al rispetto di un modello organizzativo e relazionale che contemperi la duplice esigenza di erogazione della stessa da parte dell'appaltatrice e di imparziali e condivise modalità di utilizzazione dello strumento nel rispetto dei principi di indipendenza, di pluralismo e di sana gestione finanziaria che devono ispirare le relazioni partenariali;
- (n) la mancanza di una soggettività unitaria del Partenariato economico e sociale non consente la gestione diretta, come "beneficiario finale", delle attività di assistenza tecnica allo stesso destinate e funzionali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse e allegati)

- 1.01** Le premesse e i documenti allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito la "Convenzione").

Art. 2.

(Oggetto)

- 2.01** La Convenzione ha ad oggetto la definizione di un modello organizzativo e relazionale funzionale alla corretta, equa ed efficace utilizzazione, da parte del Partenariato economico e sociale, dell'Assistenza Tecnica messa a disposizione dall'Autorità di

Gestione del PON ATAS, nel rispetto del principio del pluralismo e dell'indipendenza che deve ispirare le relazioni partenariali.

2.02 In particolare, la Convenzione individua:

2.02.1 le condizioni formali e sostanziali in base alle quali le Parti Economiche e Sociali potranno usufruire dell'Assistenza Tecnica;

2.02.2 le modalità procedurali di acquisizione, da parte del Servizio, delle relazioni dell'avvenuto svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste nel Capitolato. Il parere delle Parti Economiche e Sociali sarà tenuto in considerazione ai fini della liquidazione dei corrispettivi in favore del prestatore aggiudicatario del servizio (di seguito l'Impresa).

Art. 3.

(Comitato di Pilotaggio)

3.01 Le Parti convengono che tutti i rapporti tra il Servizio, le Autorità di Gestione e le Parti economiche e Sociali, tra le Parti Economiche e Sociali fra di loro, nonché tra le Parti Economiche e Sociali, il Servizio e l'Impresa, aventi ad oggetto la prestazione dell'Assistenza Tecnica di cui alla presente Convenzione sono organizzati e coordinati da un comitato paritetico, definito "Comitato di Pilotaggio" allo scopo di:

3.01.1 garantire alle Parti Economiche e Sociali la equa, organizzata, piena ed efficace accessibilità al servizio di assistenza tecnica;

3.01.2 raccordare il programma di attività previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa con le specifiche esigenze espresse dalle Parti Economiche e Sociali;

3.01.3 asseverare l'avvenuta conforme esecuzione dell'Assistenza Tecnica e segnalare le criticità eventualmente emergenti nella esecuzione del rapporto contrattuale informandone il Servizio e l'Impresa.

3.02 Il Comitato di Pilotaggio, si articola in due componenti di cui una componente rappresentativa del Servizio e delle Regioni e l'altra rappresentativa delle Parti

Economiche e sociali (di seguito congiuntamente le "Componenti Rappresentative"). Le Componenti Rappresentative si compongono come segue:

- la Componente Rappresentativa del Servizio e delle Regioni è complessivamente composta da 8 membri di cui 1 rappresentativo del Servizio nella qualità di Autorità di Gestione del QCS e del PON ATAS e 7 obbligatoriamente rappresentativi di ciascuna Autorità di Gestione dei POR;
- la Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali è complessivamente composta da otto membri, di cui 4 obbligatoriamente rappresentativi delle parti economiche e 4 obbligatoriamente rappresentativi delle parti sociali.

3.03 I membri di ciascuna Componente Rappresentativa sono designati entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 4 e 5.

3.04 L'incarico di componente del Comitato di Pilotaggio non comporta il riconoscimento di alcun compenso.

3.05 Fermo quanto disposto nel precedente §. 3.04, il Servizio rimborsa ai componenti del Comitato di Pilotaggio, previa esibizione di opportuna documentazione certificativa e secondo i parametri previsti per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, le spese di trasporto e di soggiorno che ciascuno di essi debba sopportare nello svolgimento di missioni connesse alle attività oggetto dell'Assistenza Tecnica.

Art. 4.

(Rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali)

4.01 La Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali è costituita dai rappresentanti designati dalle organizzazioni del Partenariato economico e sociale presenti nel Comitato di sorveglianza del QCS ob.1.

4.02 Nel termine di cui al precedente art. 3.03, ciascuna delle organizzazioni del Partenariato economico e sociale di cui al precedente § 4.01 comunica al Servizio il nominativo ed il recapito della persona designata a rappresentare la medesima organizzazione all'interno

del Comitato di Pilotaggio.

- 4.03 Ogni successiva sostituzione di uno dei membri della Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali è immediatamente comunicata al Servizio direttamente dalla organizzazione dallo stesso rappresentata.

Art. 5.

(Rappresentanti delle Regioni)

- 5.01 Nel termine di cui al precedente art. 3.03, ciascuna Autorità di Gestione dei POR firmataria della presente Convenzione comunica al Servizio il nominativo ed il recapito della persona designata a rappresentarla all'interno della Componente Rappresentativa delle Regioni.
- 5.02 Ogni successiva sostituzione di uno dei membri della Componente Rappresentativa delle Regioni è immediatamente comunicata al Servizio direttamente dalla Autorità di gestione dallo stesso rappresentata.

Art. 6.

(Insediamento del Comitato di Pilotaggio)

- 6.01 Nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente art. 3.03, il Direttore Generale del Servizio convoca le persone designate ai sensi del precedente art. 3.03 per la discussione del seguente ordine del giorno:
- 6.01.1 Insediamento del Comitato di Pilotaggio;
- 6.01.2 Nomina del presidente del Comitato di Pilotaggio e del segretario;
- 6.01.3 Discussione e approvazione del Regolamento Interno del Comitato di Pilotaggio.
- 6.02 Le riunioni successive a quella di cui al precedente § 6.01 sono convocate dal Presidente del Comitato di Pilotaggio, su richiesta di almeno uno dei membri del Comitato di Pilotaggio o dal Direttore del Servizio.
- 6.03 Salvo quanto previsto nel successivo §. 6.06, nella prima riunione convocata ai sensi del precedente §. 6.01, il Direttore Generale del Servizio svolge le funzioni di presidente del

Comitato di Pilotaggio con facoltà di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

- 6.04** La prima riunione del Comitato di Pilotaggio è validamente costituita con la presenza di almeno 2 membri della Componente Rappresentativa del Servizio e delle Regioni, di cui uno rappresentativo del Servizio e uno rappresentativo delle Regioni e 2 membri della Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali di cui, uno rappresentante della componente datoriale e uno rappresentante della componente sindacale.
- 6.05** Nella prima riunione la Componente Rappresentativa del Servizio e delle Regioni esprime due voti, di cui uno è espressione del rappresentante del Servizio ed uno è espressione dei rappresentanti delle Regioni. La componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali esprime due voti di cui uno è espressione della rappresentanza datoriale e uno è espressione della rappresentanza sindacale.
- 6.06** Nella prima riunione le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle Componenti Rappresentative. Nel caso in cui non si raggiunga la prescritta maggioranza, il Presidente, in deroga con quanto previsto nel precedente art. 6.03, è chiamato ad esprimere il proprio voto.
- 6.07** Il Regolamento Interno di cui al precedente §. 6.01.3 disciplina, tra l'altro, le modalità di costituzione del Comitato di Pilotaggio nelle riunioni successive alla prima nonché le procedure di voto per la valida assunzione delle decisioni dello stesso.
- 6.08** Una copia del Regolamento Interno del Comitato di Pilotaggio è consegnata al Direttore del Servizio.

Art. 7.

(Presidente del Comitato di Pilotaggio)

- 7.01** Le funzioni di Presidente del Comitato di Pilotaggio sono attribuite ad uno dei membri della Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e Sociali designato dalla medesima Componente Rappresentativa nel rispetto del principio dell'alternanza secondo le regole convenute dal Comitato di Pilotaggio nel Regolamento Interno.
- 7.02** Salva diversa disposizione del Regolamento Interno, il Presidente rimane in carica per un

periodo non inferiore a sei mesi.

- 7.03 Il Presidente convoca il Comitato di Pilotaggio almeno due volte l'anno, in tempo utile per l'approvazione dei Piani Operativi Semestrali ai sensi del successivo art. 10, e comunque ogni volta in cui ne sia fatta richiesta ai sensi del precedente art. 6.03.
- 7.04 Le comunicazioni delle adunanze avvengono mediante avviso di posta elettronica contenente la data, l'ora, il luogo dell'incontro e l'o.d.g. da trattare, da inviarsi almeno sette giorni prima della data prescelta.
- 7.05 Le comunicazioni sono accompagnate dall'invio della documentazione utile per dare un effettivo contributo sui punti dell'o.d.g. da trattare (*per esempio la proposta di programma operativo presentata dall'Impresa*).
- 7.06 Alle riunioni del Comitato di Pilotaggio assiste il Referente Contrattuale del Servizio (di seguito il "Referente Contrattuale") di cui all'art. 11 del Capitolato, il quale è esterno alla Componente Rappresentativa del Servizio.

Art. 8.

(Segretario del Comitato di Pilotaggio)

- 8.01 Il segretario è nominato tra i membri della Componente Rappresentativa del Servizio.
- 8.02 Salvo diversa disposizione del Regolamento Interno il Segretario rimane in carica per tutta la durata della Convenzione.
- 8.03 Il Segretario redige i verbali delle riunioni e conserva gli atti del Comitato, invia le convocazioni delle riunioni e trasmette al Referente Contrattuale la Relazione semestrale e ciascun Piano Operativo Semestrale approvato e, in generale, ogni altra documentazione utile per l'esecuzione del contratto.

Art. 9.

(Procedura e Contratto)

- 9.01 Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Servizio dà attuazione alla Procedura di appalto del Servizio di Assistenza Tecnica, nel rispetto della

normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e delle previsioni contenute nel Capitolato.

- 9.02 All'esito della Procedura, il Servizio sottoscrive con l'Impresa un contratto (di seguito il "Contratto") avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica richiesto nel Capitolato e definito con riferimento alla Offerta Tecnica dell'impresa aggiudicataria.
- 9.03 Le Parti danno atto che il contenuto dell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria non è suscettibile di variazioni per quanto riguarda la tipologia delle attività ed il numero degli interventi offerti dall'Impresa, per ciascun semestre di attività, con riferimento alle diverse linee di azione.
- 9.04 Le Parti danno atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato, i contenuti dei seminari, dei workshop e degli incontri tecnici da realizzare a livello regionale e nazionale nonché la scelta delle sedi in cui devono svolgersi le diverse attività, i contenuti dei materiali di approfondimento e, in generale, i contenuti del servizio di Assistenza Tecnica, potranno essere oggetto di concertazione con l'Impresa allo scopo di ottimizzare il servizio per renderlo funzionale alle specifiche esigenze di volta in volta rappresentate dalle Parti Economiche e Sociali.
- 9.05 Allo scopo di garantire la migliore esecuzione del servizio da parte dell'Impresa, le Parti Economiche e Sociali si impegnano a manifestare le proprie esigenze e priorità di supporto tecnico per il tramite delle rispettive Componenti Rappresentative.

Art. 10.

(Funzioni del Comitato di Pilotaggio)

- 10.01 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, in corrispondenza della scadenza di ciascun semestre di attività, il Presidente, previa consultazione con gli altri componenti del Comitato di Pilotaggio, redige e trasmette all'Impresa un documento (di seguito il "**Documento informativo**") che, tenuto conto delle esigenze e priorità di cui al precedente art. 9.05, contenga tutte le informazioni necessarie affinché l'Impresa stessa possa, nei 10 giorni successivi,

predisporre e presentare al Presidente del Comitato di Pilotaggio – nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 5 del Capitolato ed in conformità con l'offerta tecnica sottostante al contratto – una proposta di Piano Operativo relativa al successivo semestre di attività (di seguito il "**Piano Operativo Semestrale**").

10.02 Il **Documento Informativo** contiene, al minimo, le seguenti informazioni:

10.02.1 le sedi messe a disposizione dalle Parti Economiche e Sociali e/o dalle Autorità di Gestione dei POR, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'Oneri;

10.02.2 la modalità prescelta per lo svolgimento delle iniziative previste per il semestre successivo;

10.02.3 i temi di approfondimento definiti dalla Componente Rappresentativa delle Parti Economiche e sociali del Comitato di Pilotaggio;

10.02.4 ogni altra informazione utile.

10.03 Nello stesso termine previsto al precedente art. 10.01, l'Impresa presenta al Presidente del Comitato di Pilotaggio, unitamente alla proposta di **Piano Operativo Semestrale**, una relazione sulle attività svolte nel semestre in scadenza (di seguito la "**Relazione Semestrale**").

10.04 Il Presidente verifica, altresì, la rispondenza della proposta di **Piano Operativo Semestrale** con il **Documento Informativo** e, laddove sia ravvisata una difformità tra i documenti, chiede all'Impresa, previa consultazione con gli altri membri del Comitato di Pilotaggio, di riformulare, entro un periodo non superiore a 7 giorni, la proposta di **Piano Operativo Semestrale** concordando con l'Impresa stessa le opportune modifiche e/o integrazioni.

10.05 Entro i successivi 10 giorni dalla presentazione della proposta di **Piano Operativo Semestrale** di cui al precedente §. 10.01, ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente §. 10.05, dalla consegna della proposta di **Piano Operativo Semestrale** riformulata alla luce delle osservazioni del Presidente, il Presidente convoca il Comitato di Pilotaggio per discutere il seguente ordine del giorno:

10.05.1 Discussione ed approvazione della **Relazione Semestrale**;

10.05.2 Discussione ed approvazione del **Piano Operativo Semestrale**;

10.05.3 Varie ed eventuali.

- 10.06 La **Relazione Semestrale** approvata dal Comitato di Pilotaggio è trasmessa prontamente al Direttore del Servizio il quale, verificata la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali, autorizza la presentazione della fattura ai sensi dell'art. 17 del Capitolato.
- 10.07 Il **Piano Operativo Semestrale** approvato dal Comitato di Pilotaggio è trasmesso all'Impresa. Il **Piano Operativo Semestrale** approvato è esecutivo ed immediatamente vincolante per l'Impresa.
- 10.08 Il Comitato di Pilotaggio delibera su ogni eventuale questione relativa alle prestazioni oggetto del Servizio appaltato ad esso sottoposta dal Referente Contrattuale.
- 10.09 Le decisioni adottate dal Comitato di Pilotaggio in conformità con quanto previsto nella presente Convenzione e nel Regolamento interno approvato ai sensi del precedente art. 6 vincolano le Parti e obbligano le stesse al loro rispetto.

Art. 11.

(Obblighi delle Autorità di Gestione)

- 11.01 Le Autorità di Gestione dei POR si impegnano ad assicurare le condizioni per il pieno svolgimento delle funzioni attribuite al Partenariato economico e sociale fornendo i necessari collegamenti, attraverso la designazione di una figura di raccordo con le istanze del Partenariato economico e sociale e, laddove possibile e necessario, i documenti, le sedi e i mezzi strumentali per il proficuo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica al Partenariato stesso di cui alla presente convenzione.

Art. 12.

(Durata)

- 12.01 La Convenzione ha durata fino al 30 giugno 2007.

Art. 13.

(Efficacia della Convenzione)

13.01 La presente Convenzione è efficace dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Direttore del Servizio che avverrà successivamente alla sottoscrizione delle Autorità di Gestione e delle Parti Economiche e Sociali.

13.01.1 La mancata adesione alla Convenzione esclude di fatto le Parti Economiche e Sociali che non aderiscono dall'utilizzo dell' Assistenza Tecnica .

Roma,

Paola VERDINELLI DE CESARE (Il Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Firma *Data* *Documento d'identità*



Andrea FRESCHI (Autorità di Gestione del POR Basilicata)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Caterina GUARNA (Autorità di Gestione del POR Calabria)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Tiziana ARISTA (Autorità di Gestione del POR Campania)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Gioacchino MASELLI (Autorità di Gestione del POR Puglia)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Gavino PISCHEDDA (Autorità di Gestione del POR Sardegna)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Antonio DI LUDOVICO (Autorità di Gestione del POR Molise)

Firma *Data* *Documento d'identità*

Gabriella PAOLOCCI (Autorità di Gestione del POR Sicilia)

Firma *Data* *Documento d'identità*



Per la _____

il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____

il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____
il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____
il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____
il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____
il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*

Per la _____
il Sig. _____ giusto atto di designazione del ____prot. ____ di
seguito allegato.

Firma *Data* *Documento d'identità*